

## POLITICHE DEL LAVORO

**Accordi preliminari in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritti il 28/02/2018**

L'art. 1 riconosce l'autonomia regionale in materia di politiche attive del lavoro sia legislativa sia che organizzativa. Inoltre, viene esplicitamente riaffermato uno standard elevato delle Politiche attive, di matrice europea, da agganciare a risorse finanziarie congrue e stabili.

L'art. 2 prevede l'autonomia legislativa regionale di adeguare le proprie politiche attive a quelle c.d. passive (ammortizzatori sociali) che restano integralmente nella competenza statale.

L'art. 3 vede riconosciuta alle regioni la competenza legislativa a introdurre misure di controllo nelle materie di propria competenza, complementari a quelli statali. Si tratta di una funzione nuova che permetterà alle regioni di esercitare una migliore vigilanza sul territorio rispetto ad eventuali situazioni irregolari. Tale funzione si dovrà esercitare in raccordo con l'Ispettorato statale.

## ISTRUZIONE

**Accordi preliminari in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritti il 28/02/2018**

In materia di Istruzione l'accordo siglato permetterà alle regioni di incidere sulla qualità del servizio scolastico, avendo un maggior ruolo nella programmazione dell'offerta di istruzione regionale e consentendo, almeno parzialmente, il superamento delle attuali carenze di organico attraverso dotazioni aggiuntive, grazie ad un apposito fondo regionale, che consentirà di assumere insegnanti e personale ATA.

Le regioni potranno inoltre:

- disciplinare con propria legge forme e modalità più efficienti di integrazione tra istruzione professionale e istruzione e formazione professionale;
- definire l'organizzazione delle Fondazioni che gestiscono l'offerta formativa post diploma degli Istituti Tecnici Superiori, anche individuando specifici standard organizzativi e gestionali d'intesa con gli USR;
- programmare un'offerta integrativa di percorsi universitari d'intesa con l'Università.

Infine sono attribuite alle regione le competenze per la costituzione di un fondo pluriennale di edilizia scolastica in cui confluiranno le risorse dei fondi nazionali per l'adeguamento e il miglioramento sismico di strutture, la costruzione di nuovi laboratori e l'aumento degli spazi dedicati al servizio scolastico.

## SALUTE

### **Accordi preliminari in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritti il 28/02/2018**

In materia di tutela della Salute, gli Accordi riconoscono ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa e legislativa con riferimento a rilevanti settori sui quali l'intervento dello Stato ha determinato notevoli limitazioni all'azione delle regioni.

Nello specifico, è riconosciuta la possibilità di rimuovere i diversi vincoli di spesa posti dalla normativa statale, compresi quelli riguardanti le spese per il personale del servizio sanitario regionale. Con riguardo al medesimo personale è inoltre riconosciuta maggiore autonomia di gestione, compresa la regolamentazione della libera professione, e la possibilità di attribuire risorse aggiuntive regionali, in particolare a chi presta servizio presso sedi montane disagiate, mentre in tema di formazione specialistica dei medici si riconosce alle regioni la possibilità di avviare nuovi percorsi finalizzati alla stipula di contratti a tempo determinato, definiti di "specializzazione lavoro".

Ampia autonomia è attribuita alle regioni con riguardo alla governance delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, in tema tariffe e misure di compartecipazione alla spesa sanitaria, in ordine alla istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi, e sono assicurate risorse certe e adeguate per la programmazione di interventi sul patrimonio edilizio e tecnologico.

Infine, è previsto un particolare meccanismo sostitutivo delle regioni in tema di equivalenze terapeutiche tra medicinali nel caso in cui l'Agenzia italiana del farmaco non provveda ai sensi di legge.

## TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA

**Accordi preliminari in merito all'Intesa prevista dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, tra il Governo della Repubblica Italiana e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, sottoscritti il 28/02/2018**

Significativo passo avanti per l'ambiente grazie agli Accordi sull'autonomia che riconosce alle regioni nuove competenze legislative e amministrative. Gli Accordi siglati mettono le basi per un ruolo più incisivo delle regioni ampliando e valorizzando gli spazi di intervento sulla materia con possibilità di ulteriori riconoscimenti in futuro. Di rilievo, tra le nuove funzioni assegnate, un ampliamento delle competenze sulla disciplina dei rifiuti, la prevenzione e il ripristino ambientale che vede la connessione tra territorio che subisce il danno e risarcimento dello stesso; ed inoltre la gestione delle procedure di bonifica dei siti inquinati ed una serie di funzioni amministrative in materia di scarichi e di tutela delle acque. A corollario di tali funzioni amministrative viene riconosciuta alle regioni anche una potestà normativa di carattere organizzativo e gestionale e, ultima, ma non per importanza, la possibilità per le regioni di intervenire con proprie proposte al fine di risolvere specifiche problematiche territoriali afferenti alla mancata emanazione da parte dello Stato, di provvedimenti attuativi della disciplina statale ambientale.

\*...“Infatti, nonostante la materia della tutela ambientale e dei beni culturali sia di competenza esclusiva statale, questa nell'ordinamento concreto è molto più una competenza multilivello. L'eventuale acquisizione asimmetrica della lettera s), perciò, servirebbe a consolidare e a perfezionare questa condizione dell'ordinamento.

Da questo punto di vista, perciò le Regioni possono richiedere, oltre ai beni culturali e alle bellezze naturali, la disciplina di tutela per la cura di determinati oggetti o beni, come il suolo, le acque e la relativa gestione, la salubrità dell'aria, la protezione della fauna e della flora, la salvaguardia dalle diverse forme di inquinamento e la bonifica dei siti inquinati, la gestione dei rifiuti, ecc.”...

\* Audizione prof. Stelio Mangiameli su indagine conoscitiva: sull'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (Esame e approvazione del documento conclusivo) - Commissione Parlamentare per le questioni regionali del 06/02/2018

## PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELL'ENERGIA

\*...“Tuttavia, per alcune materie, come “porti e aeroporti” e, soprattutto “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” la limitata legislazione regionale è conseguenza non di un disinteresse delle Regioni, quanto piuttosto della forte attrazione in sussidiarietà delle competenze esercitata dallo Stato, per la quale i compiti regionali sono rimasti degradati entro forme di consultazione o di collaborazione. In questi casi, perciò, si può ipotizzare che si sia anche in presenza – nonostante l’attribuzione della competenza ai legislatori regionali – del permanere di una forte ingerenza statale, per la quale la richiesta di forme e condizioni particolari di autonomia diventa, ora, il modo per **limitarne la portata**”...

\* Audizione prof. Stelio Mangiameli su indagine conoscitiva: sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (Esame e approvazione del documento conclusivo) - Commissione Parlamentare per le questioni regionali del 06/02/2018

...“**limitarne la portata**” nel senso di non procedere in materia energetica senza un’intesa forte tra Stato e regioni. Si evidenzia questo aspetto poiché a riguardo si è provato in più circostanze ad indebolire il potere delle regioni e dei territori. A partire dall’art.38 dello “Sblocco Italia”, modificato grazie all’iniziativa referendaria promossa dal Consiglio regionale della Basilicata, e da una norma nell’ambito del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi), secondo la quale, attuando l’articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124, verrebbe aggirato l’obbligo del raggiungimento di un’intesa forte tra Stato e regioni ai fini dell’approvazione di progetti presentati da società del settore Oil & Gas.

## GOVERNANCE ISTITUZIONALE

\*...“Se si accetta il principio che i Comuni sono enti di prossimità, dedicati ai servizi verso la persona e alla vita civile, che il ruolo di sussidiarietà nel caso di loro non adeguatezza, quando neppure le forme di associazionismo riescono a dare una dimensione ottimale, è svolto dalle Province e che le Province strutturalmente svolgono un ruolo di coordinamento nella pianificazione territoriale, con competenze proprie su materie che riguardano il territorio, come la viabilità, il trasporto locale, la rete scolastica, l’ambiente nelle sue varie articolazioni (paesaggio, flora e fauna, inquinamenti, rifiuti, acque, dissesto idrogeologico, ecc.)<sup>43</sup>, è soprattutto con gli enti locali, di prossimità e di area vasta, che la Regione può realizzare un sistema amministrativo originale, rispetto al quale la sua capacità politica e di indirizzo può accrescersi.

Nel caso in cui le funzioni amministrative della Regione dovessero essere potenziate, attraverso la legge statale di cui all’art. 116, comma 3 della Costituzione, perciò, sarà bene che la Regione interessata predisponga un progetto sull’articolazione territoriale delle funzioni acquisite”...

\* Audizione prof. Stelio Mangiameli su indagine conoscitiva: sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (Esame e approvazione del documento conclusivo) - Commissione Parlamentare per le questioni regionali del 06/02/2018